




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1535 e abb.

Istituzione della decorazione d'onore interforze
dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti
militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

(Testo unificato)

N. 81 – 20 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1535 e abb.

Istituzione della decorazione d'onore interforze dello
Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti
militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

(Testo unificato)

N. 81 – 20 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	3
ARTICOLI 1 E 2	3
ISTITUZIONE DELLA DECORAZIONE D'ONORE INTERFORZE ALLA MEMORIA DEI CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI	
INTERNAZIONALI PER LA PACE E DEL LUOGO DEL RICORDO DEI MEDESIMI CADUTI	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1535 e abb.
Titolo:	Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Bicchielli (NM(N-C-U-I)M-CP)
Commissione competente:	IV (Difesa)

PREMESSA

La proposta di legge, nel testo unificato adottato come testo base dalla Commissione IV Commissione (Difesa), nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa (SMD) alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica ed è assistito, all'articolo 2, da una clausola di invarianza finanziaria.

Nel corso dell'esame, in sede referente, non sono state presentate, nel termine previsto, proposte emendative riferite al citato testo unificato.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Istituzione della decorazione d'onore interforze alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace e del Luogo del ricordo dei medesimi caduti

Normativa vigente. L'articolo (unico) della legge n. 162 del 2009, dispone il riconoscimento del 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949. Questa non determina

riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 54 del 1977 (comma 1). Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata del ricordo possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace (comma 2). In occasione della celebrazione della Giornata de ricordo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (così nel testo vigente), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli (comma 3). Dall'attuazione della legge in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

La norma inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 1 della legge n. 162 del 2009 che ha istituito la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. La disposizione introdotta prevede l'attribuzione alla memoria dei suddetti caduti della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, quale riconoscimento del valore e del sacrificio prestato. I requisiti per l'attribuzione della decorazione sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 1]. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 162 del 2009, che nel testo vigente prevede che le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata del ricordo, possano organizzare cerimonie commemorative e celebrative nonché favorire, in particolare nelle scuole, la promozione e l'organizzazione di studi, convegni e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, viene ora integrato al fine di prevedere l'istituzione, con decreto interministeriale, del Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2]. Infine, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 2, comma 1)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame, novellando l'articolo unico della legge n. 162 del 2009, che ha istituito la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, prevede l'attribuzione alla memoria dei medesimi caduti della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, quale riconoscimento del valore e del sacrificio prestato [comma 1,

lettera a), n. 1]. Viene, altresì, demandato ad un decreto interministeriale¹ l'istituzione del Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace [comma 1, lettera a), n. 2]. Infine, viene prevista una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni del provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

Al riguardo, premesso che il provvedimento in esame, d'iniziativa parlamentare, è sprovvisto di relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano, sulla base di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009), di verificare l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria che risulta presente, per altro, sia nel presente provvedimento, sia nel testo novellato. Tali elementi appaiono necessari soprattutto con riguardo all'istituzione del Luogo del ricordo, le cui modalità attuative vengono demandate ad un successivo decreto interministeriale. In merito a tale aspetto, si evidenzia, infatti, che le caratteristiche del Luogo (collocazione, tempi e modalità di realizzazione, costi di gestione *etc.*) non appaiono identificabili, sulla base del solo dato testuale, ai fini di poter esprimere una valutazione riguardo alla non onerosità della sua realizzazione e gestione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel ricordare che la legge 12 novembre 2009, n. 162², modificata dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, già contiene, all'articolo 1, comma 4, una clausola di invarianza riferita all'attuazione del predetto provvedimento, si segnala l'opportunità di riformulare la clausola di cui all'articolo 2 in commento in termini conformi alla prassi consolidata, al fine, da un lato, di specificare che dall'attuazione della presente proposta di

¹ Adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della cultura.

² Legge 12 novembre 2009, n. 162, *Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace».*

legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, di precisare che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.